



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

*Direzione Generale*

*Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma*

Indirizzo PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it) - E-MAIL: [direzione-lazio@istruzione.it](mailto:direzione-lazio@istruzione.it)

Tel. 06/7739.2238 - 2239 C.F. 97248840585

AOODRLA - Registro ufficiale

Prot. n. 961 - USCITA

Roma, 12 gennaio 2018

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione Lazio

Ai Dirigenti degli Uffici dell'USR per il Lazio

OGGETTO: la Negoziazione Assistita nel contenzioso derivante da infortuni scolastici- indicazioni operative generali.

L'Istituto della negoziazione assistita, introdotto nel nostro Ordinamento giuridico con il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014, n. 162 e finalizzato a dettare "misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", così come l'istituto della Mediazione civile (introdotto con Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successivamente disciplinato dal Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98), è uno strumento finalizzato alla definizione stragiudiziale delle controversie, con chiare finalità deflattive del contenzioso.

Il Legislatore, invero, all'art.3 comma I del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, disciplinando le ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria, così dispone: "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, **tramite il suo avvocato**, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale(...)".



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

*Direzione Generale*

*Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma*

Indirizzo PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it) - E-MAIL: [direzione-lazio@istruzione.it](mailto:direzione-lazio@istruzione.it)

Tel. 06/7739.2238 - 2239 C.F. 97248840585

Le domande risarcitorie proposte nei confronti del MIUR e/o degli Istituti scolastici per infortuni occorsi nelle scuole saranno pertanto esser precedute da un invito stragiudiziale a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Al riguardo si fa presente quanto disposto dall'art. 4 comma I, relativamente all'ipotesi di non accettazione dell'invito a stipulare la convenzione di negoziazione ed al mancato accordo "(...) la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile".

Poiché, secondo quanto previsto dall'art. 2 del citato decreto, la procedura deve svolgersi con l'assistenza degli avvocati delle parti e dunque, per le Amministrazioni pubbliche, dell'Avvocatura di Stato, a quest'ultima dovrà essere affidata la convenzione di negoziazione.

Al fine di assicurare una più efficace difesa, si invitano i Dirigenti Scolastici degli Istituti direttamente coinvolti a trasmettere alla difesa erariale una relazione circostanziata sui fatti e sulla avvenuta predisposizione di tutte le cautele atte ad impedire o a scongiurare il rischio dell'infortunio poi avveratosi e valevoli ad escludere ogni tipo di responsabilità.

Nel caso in cui l'Istituzione scolastica, avendo diretta cognizione dei fatti relativi all'incidente, ritenga conveniente l'adesione all'accordo transattivo, dovrà riferire all'Avvocatura dello Stato le motivazioni in ordine all'opportunità di tale soluzione.

E' inoltre necessario che l'invito di negoziazione venga trasmesso, senza indugio, alle Società di Assicurazione con le quali sia stata stipulata una polizza a copertura degli infortuni.

Il Direttore generale  
Gildo De Angelis